



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 1/12/2008, n°57

OGGETTO: Parere in ordine al D.L.n.400 del 6/11/2008 Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità.

L'anno duemilaotto, addì uno del mese di dicembre, alle ore 15.00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Repetto

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 26 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, lett. b) e lett. c) dell a L.R. 26.5.2006, n.13;
- Considerato che in data 10.11.2008 è pervenuto al C.A.L. il D..L. n.400 del 6.11.2008;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri prot. 90 in data 21 novembre 2008 e che in tale o.d.g. è iscritto al n. 2.4) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

Delibera

- Di formulare il parere in ordine al sopraindicato D.L. n.400 del 6.11.2008;

“Il CAL ritiene che il D.L. richieda un complessivo approfondimento del testo, alla luce delle allegate osservazioni; evidenziando che, solo subordinatamente all'accoglimento di tali osservazioni il parere può essere positivo”.

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 26
Votanti	N. 26
Maggioranza	N. 14
Voti Favorevoli	N. 26
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 0

Il Presidente in conformità dichiara approvata all'unanimità la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 57

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Alessandro REPETTO)

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno CERVETTO)

ALLEGATO N.1 AL DELIBERAZIONE DEL C.A.L. N.57 DELL'1.12.2008

Alla luce del quadro normativo vigente il sovra citato provvedimento legislativo in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, persegue la tutela e la valorizzazione delle biodiversità, attraverso la disciplina essenziale degli strumenti di tutela quali le misure di conservazione, la valutazione di incidenza ed i piani di gestione applicabili anche ai SIC marini nelle more della normativa statale in materia

Dall'analisi del presente DDL si rileva quanto segue:

1. la proposta presenta un carattere fortemente impositivo a carico degli Enti individuati quali soggetti gestori dei siti della Rete Ecologica Regionale (Province e Parchi). Nell'articolato del testo non si rileva, infatti, un momento partecipativo con gli Enti in questione: elemento dal quale non si può prescindere dal momento in cui si vuol coinvolgere questi soggetti nella gestione di SIC, ZPS e ZSC.
2. alcuni aspetti sono trattati in modo estremamente generico, come nel caso delle "aree di collegamento ecologico funzionale".
3. Il DDL non individua quali e quante risorse sono destinate dalla Regione ai soggetti gestori per far fronte alle competenze ad essi attribuite (art. 11). Questo punto è di estrema importanza considerati i diversi compiti assegnati dalla proposta in esame e che questo comporta un onere aggiuntivo, in termini finanziari, organizzativi e strutturali, da parte di Enti che debbono già svolgere importanti attività istituzionali. In questo senso sembra anacronistico e immotivato il carattere "punitivo" previsto dall'art. 12 (commissariamento con oneri a carico dell'ente inadempiente) in assenza di un esplicito collegamento tra competenze assegnate e risorse rese disponibili dalla Regione. Prevedere di esplicitare tutti i compiti con soli € 100.000# per tutta la Regione è altamente insufficiente e dimostra, semmai, soltanto la volontà di delegare, essendo assente l'impegno per concorrere a gestire i siti della rete ecologica regionale.
4. Sembra opportuno un approfondimento in merito alla legittimità delle sanzioni previste dall'art. 18 comma 5 (sospensione lavori) nonché una riformulazione del comma 6 che prevede la "confisca" dei soli esemplari animali.
5. L'intero corpo della proposta sembra, in ogni caso, presentare un gravissimo vizio ab originale legato all'oggettiva mancanza di partecipazione e condivisione con i soggetti coinvolti in questo settore; requisito che oggi è richiesto nell'ambito delle procedure di VAS e che sarebbe opportuno venisse soddisfatto non solo nella fase di affidamento in gestione delle aree ma, soprattutto, nella fase di istituzione "aree di collegamento ecologico funzionale".

Di seguito si dettagliano osservazioni specifiche su alcuni articoli del DDL.

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

La lettera c) del comma 1 individua tra gli oggetti della tutela da parte della Regione: "altre forme naturali del territorio". Questo termine non sembra contenere significati di sostanza e, soprattutto, può essere oggetto a qualsiasi interpretazione non facilitando l'applicazione della norma.

La lettera d) del comma 2 stabilisce che la Rete Ecologica Regionale è costituita, tra l'altro, "dalle aree protette" non specificando se trattasi delle sole aree istituite ai sensi della L. 394/91 e della L.R. 12/95) o anche di altri istituti di protezione, così come sembra troppo generico il richiamo alle "altre aree di rilevante interesse naturalistico regionale".

Articolo 2

(Competenze della Regione)

E' da specificare alla lettera b che l'elaborazione e l'approvazione delle misure di conservazione riguarda specie e habitat nei siti della Rete Natura 2000, mentre la lettera k si riferisce a misure di salvaguardia generali estese a specie e habitat nell'intero territorio.

Il coordinamento del monitoraggio alla lettera g sarebbe pertinente considerarlo quale parte del coordinamento gestionale di cui alla lettera h

Articolo 3

(Rete ecologica regionale)

Viene data una generica definizione della rete ecologica regionale e ne vengono enunciati gli obiettivi. Non vengono però fornite specificazioni circa i rapporti con la pianificazione territoriale in particolare per quanto riguarda le aree di collegamento ecologico funzionali.

Articolo 4

(Misure di conservazione)

Nell'iter definito dal presente articolo per l'elaborazione e approvazione delle misure di conservazione non viene prevista nessuna forma di confronto con gli Enti (Province ed Enti Parco) che sono individuati quali soggetti gestori dei SIC e che, tra l'altro, hanno compiti di pianificazione territoriale. Esiste la necessità di una riformulazione dell'articolato in questione anche per quanto concerne il comma 6 (prevalenza delle misure di conservazione sugli altri strumenti di pianificazione adottati) e il comma 8 (individuazione dei siti ove sia necessaria l'adozione di un piano di gestione) prevedendo un percorso condiviso con l'Ente gestore individuato dalla Regione.

Articolo 5
(Piani di gestione)

Occorre una modifica del comma 1 che meglio espliciti il principio che i piani di gestione devono essere predisposti armonicamente con gli altri strumenti di pianificazione territoriale esistenti.

Articolo 7
(Valutazione di incidenza di Piani)

Nell'articolo non è specificato, come invece avviene nei successivi articoli 8 e 9 per interventi e progetto, a quali soggetti siano attribuite le competenze in merito alla Valutazione di Incidenza dei Piani.

Articolo 10
(Gestori dei siti "Natura 2000")

Sembrerebbe opportuno che la Regione possa individuare anche i Comuni quali soggetti gestori.

Quindi si richiede, in applicazione del principio della sussidiarietà, che l'art. 10 venga così sostituito:

Alla gestione dei siti "Rete Natura 2000" sono preposti gli Enti gestori delle aree naturali protette, i Comuni in forma singola o associata tramite le Comunità Montane, le Province e la Regione.

Articolo 11
(Funzioni e compiti dell'ente gestore dei siti della Rete Natura 2000)

Non entrando nello specifico del testo, si rileva come l'applicazione di questo articolo non possa prescindere dall'individuazione di risorse finanziarie da parte della Regione che devono, pertanto, essere chiaramente esplicitate dalla norma.

Occorre, pertanto, che venga chiaramente definito il principio che la Regione Liguria garantisce ai soggetti gestori le risorse finanziarie, necessarie a far fronte ai compiti ad essi assegnati, molto più consistenti di quelli previsti dal testo esaminato.

Articolo 12
(Poteri sostitutivi)

Si rimanda a quanto esposto in merito all'art. 11.

Articolo 16
(Tutela della fauna)

La lettera b) del comma 1 è di difficile interpretazione per la fauna omeoterma: gli altri divieti di cui alle lettere a) c) d) e) sono già previsti, per la maggior parte di queste specie, nella L. 157/92 e l.r. 29/94 e quindi la disposizione è ridondante nulla aggiungendo alla vigente normativa. Inoltre per animali di grandi dimensioni, che possono occupare superfici di ampie dimensioni, risulta oggettivamente difficile valutare quali siano gli habitat (nonchè i siti di riproduzione, riposo e attività trofica) da sottoporre al divieto di deterioramento e distruzione.

Articolo 17
(Prelievi)

E' necessario integrare con le seguenti osservazioni :

comma 1 :

Il prelievo deve essere solo per scopi strettamente scientifici e conservazionistici (ma non genericamente didattici) per effettuazione di studi e programmi approvati o condotti direttamente con enti o istituti di ricerca.

Occorre inserire la possibilità di prelievo anche per le specie degli allegati A e B.

Poiché ' i prelievi possono essere effettuati su tutto il territorio (e non solo nei SIC i ZPS) è necessario il raccordo nell'autorizzazione tra la Regione e la Provincia territorialmente competente .

A tal fine puo' essere preso a riferimento l'art.6 l.r 4/92 che stabilisce che l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia territorialmente competente, sentita la Regione . Tale modalita' è stata finora positivamente attuata dalla Provincia di Savona nell'ambito di diversi programmi di conservazione della biodiversita'

Inserire nuovo comma 2 bis :

Le Province possono autorizzare, sentita la Regione, interventi specifici sulle popolazioni naturali delle specie di cui alle tabelle A.B.C volti alla tutela alla conservazione ed allo sviluppo delle medesime.

Il comma 2 non è molto chiaro rispetto a chi deve essere a conoscenza dello status delle popolazioni oggetto di prelievo, raccolta e allevamento. Anche se è lecito supporre che debba trattarsi del soggetto gestore del sito, sembrerebbe opportuna una riformulazione del testo che espliciti meglio tale concetto.

Il comma 3 presenta un refuso importante citando la L. 157/92 come Decreto Legislativo. Occorre correggere il testo.

Inserire nuovo comma 4 :

L'uccisione della vipera (vipera aspis) è consentita in caso di imminente pericolo e ne è consentito la cattura per la produzione di siero antiofidico.

Articolo 18

(Sanzioni)

Occorre valutare la legittimità di quanto previsto dal comma 5 (sospensione dei lavori, demolizione e ripristino dei luoghi).

Sembra altresì necessaria una riformulazione del comma 6 anche in considerazione della possibile detenzione di esemplari vegetali e non solo animali.

Sembra infine che l'entità delle sanzioni sia assolutamente irrisoria rispetto ai fini di deterrenza che dovrebbe esplicare.

Articolo 19

(Vigilanza e sorveglianza)

Unitamente al C.F.S. possono essere indicati i soggetti previsti dalla L. 157/92.

Articolo 20

(Disposizioni transitorie e finali)

Aggiungere in coda al comma 15 :

Le Province possono proporre alla Giunta regionale di integrare tale elenco con l'aggiunta di ulteriori specie per le quali si ravvisi una necessità di tutela per la territorio di competenze

Articolo 21

(Abrogazioni)

E' necessario mantenere quanto previsto dall'art. 8 della L.r. 9/84, non prevedendo quindi l'abrogazione di tale articolo che regola la raccolta di piante officinali .

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 1 dicembre 2008**

Genova 1 dicembre 2008

**Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto**